

LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE E' STATA PREDISPOSTA  
DAL SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE (GESTIONE DEL  
CONTENZIOSO).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso :

- Che in data 26.07.2004 perveniva al n. 10627/04 del P.G. del Comune di Melendugno una lettera dell' Avv. Gianluca Giannone con richiesta di risarcimento dei danni a favore della signora Pascali Anna Paola per un infortunio occorso il 18.05.2002 a causa di una buca mentre in San Foca era diretta al lido "Le Fontanelle";
- Che nella lettera su menzionata e in quella successiva prot. n. 12882/04 è menzionata un' altra data in cui si sarebbe verificato l' infortunio creando, così, incertezza ai fini della determinazione dell' evento;
- Che in data 26.10.2004 perveniva al n. 14724 del P.G. un atto di citazione innanzi al Giudice di Pace da parte della signora Pascali Anna Paola con richiesta di condanna del Comune al risarcimento dei danni alla persona per il fatto denunciato;
- Che il Comune di Melendugno non è assolutamente responsabile dell' evento occorso e denunciato dalla signora PASCALI Anna Paola il quale, oltretutto, non è stato assolutamente provato da idonea documentazione e, pertanto, ha interesse a difendersi in giudizio per contrastarne le pretese;
- Che con deliberazione di G.C. n. 344 del 30.11.2004, pertanto, veniva incaricata la Compagnia Generali Ass.ni s.p.a. di rappresentare e difendere in giudizio il Comune di Melendugno;
- Che la pratica come da prassi veniva, a tal uopo, inviata in data 01.12.2004 con raccomandata a/r prot. n. 16712 alla società Alpe & Adria;
- Che l' udienza di prima comparizione della causa su menzionata veniva fissata per il giorno 15.12.2004;
- Che con lettera pervenuta al P.G. in data 23.12.2004 al n. 18282 la GGL s.p.a. in nome e per conto della società Generali s.p.a. inopinatamente ed irregolarmente restituiva tutta la pratica al Comune di Melendugno lasciando lo stesso contumace all' udienza del 15.12.2004;
- CONSIDERATO, al momento, indispensabile e necessario dover autorizzare il Sindaco pro tempore a costituirsi ex artt. 293 e 294 c.p.c. all' udienza del 02.02.2004 per resistere in giudizio incaricando a tal uopo l' Avv. Vincenzo Leo riservandosi in un secondo momento di approntare nei confronti della Compagnia Generali Ass.ni i necessari, consequenziali provvedimenti e le eventuali richieste di risarcimento dei danni;

VISTO il T.U.EE.LL. n. 267/2000,

DELIBERA

1. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore a resistere contro la citazione proposta dalla signora Pascali Anna Paola innanzi al Giudice di Pace di Lecce ex artt. 293 e 294 c.p.c.;
2. DI DARE ATTO che il Comune di Melendugno sarà rappresentato e difeso nel giudizio suddetto dall' Avv. Vincenzo Leo;
3. DI DARE ATTO altresì che il legale incaricato dovrà applicare la tariffa professionale minima possibile, ai sensi di quanto stabilito con D.G.C. n. 246/2004, i cui contenuti qui espressamente ed integralmente si richiamano e confermano;
4. DI STABILIRE che la somma presunta di Euro 300,00 sarà impegnata con successivo atto di gestione;
5. DI STABILIRE altresì che la presente deliberazione dovrà essere sottoscritta dal legale incaricato a totale accettazione di quanto nella stessa contenuto ed in particolare per accettazione di quanto stabilito al precedente punto 3;
6. DI PROPORRE la immediata eseguibilità della presente proposta di deliberazione;

---

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione;

VISTO che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell' art. 49 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli,

DELIBERA

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata;
2. DI DARE ATTO che il Comune di Melendugno sarà rappresentato e difeso nel giudizio suddetto dall' Avv. Vincenzo Leo;
3. DI DARE ATTO che la somma di Euro 300,00 sarà impegnata con successivo atto di gestione;
4. DI RENDERE la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.